



**LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. ENRIQUES” LIVORNO**

Via della Bassata 19/21 57126 Livorno

Tel 0586.813631 Fax 0586.803502 [WWW.liceoenriques.gov.it](http://WWW.liceoenriques.gov.it) [info@liceoenriques.it](mailto:info@liceoenriques.it)

C.M. LIPS010002 C.F. 80005300498

**Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23 Gennaio 2018**

- Vista la Costituzione italiana - art. 21 *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*; art. 34 *“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”*;
- Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria”*;
- Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”*;
- Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all’art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;
- Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;
- Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”*, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;
- Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF d’Istituto;
- Considerato il Regolamento d’Istituto
- Acquisito il parere di studenti e famiglie ai sensi dell’art. 6 del sopracitato DPR 249/1998 (Patto Educativo di Corresponsabilità);

**Il consiglio d’Istituto approva quanto segue:**

### Art. 1

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica e non (sanzioni alternative).

### Art. 2

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nelle tabelle dell'art.4 dove sono stati individuati i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari (infrazioni non gravi, facilmente verificabili e individuali, infrazioni disciplinari gravi e individuali e infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente) e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno per **analogia**, ispirandosi ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24.06.1998, n. 249) e alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n. 235.

### Art. 3

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "Patto Educativo di Corresponsabilità" e all'equilibrato esercizio dei diritti – doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro" e dal "Codice Disciplinare", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1 e 2. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

**Art.4**

**SANZIONI PER COMPORAMENTI INDIVIDUALI**

<b>Comportamenti sanzionabili</b>	<b>Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)</b>	<b>Sanzioni per reiterazione</b>	<b>Organi competenti a irrogarla</b>
<b>Assenze o ritardi non giustificati entro il termine di tre giorni</b>	<b>Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe elettronico</b>	<b>Annotazione sul registro di classe elettronico e convocazione dei genitori e successivi provvedimenti disciplinari che prevedano l'esclusione dalle attività afferenti l'ampliamento dell'Offerta formativa</b>	<b>Coordinatore in collaborazione con Insegnante della prima e seconda ora di lezione; Consiglio di classe</b>
<b>Azioni di disturbo nei corridoi, uscite non autorizzate, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti</b>	<b>Nota sul registro di classe elettronico</b>	<b>1.Nota sul registro di classe elettronico e convocazione dei genitori 2.Allontanamento di uno o più giorni dalla comunità scolastica alla quarta annotazione.</b>	<b>1.Insegnante che ha accertato il Comportamento 2.Il Consiglio di classe anche su convocazione straordinaria</b>
<b>Azioni di disturbo all'interno della classe durante lo svolgimento delle lezioni.</b>	<b>Nota sul registro di classe elettronico</b>	<b>1. Nota sul registro di classe elettronico e convocazione dei genitori</b>	<b>1.Insegnante che ha accertato il comportamento</b>
		<b>2. Allontanamento di uno o più giorni dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione</b>	<b>2.Il Consiglio di classe anche su convocazione straordinaria</b>
<b>Utilizzo di dichiarazioni false e/o contraffazione di documenti/firme</b>	<b>Nota sul registro di classe elettronico e sospensione da uno a tre giorni</b>	<b>1. Nota sul registro di classe elettronico con convocazione dei genitori</b>	<b>1.Insegnante che ha accertato il comportamento</b>
		<b>2.Allontanamento da quattro a dieci giorni dalla comunità scolastica</b>	<b>2.Il Consiglio di classe</b>

## REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
<p><b>Comportamenti o espressioni irrispettose o lesive dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della reputazione nei confronti dei componenti di tutta la comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula e/o durante visite guidate e viaggi d'istruzione</b></p>	<p><b>1. Nota sul registro di classe elettronico ed esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, spettacoli teatrali, visite aziendali, visite e viaggi di istruzione etc.)</b></p>	<p><b>1. Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi di istruzione, etc.)</b></p>	<p><b>Il Consiglio di classe</b></p>
	<p><b>2. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto</b></p>	<p><b>2. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto</b></p>	
	<p><b>3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (1)</b></p>	<p><b>3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni</b></p>	
<p><b>Reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, e/o tali da rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone. Vengono inclusi anche atti di bullismo e/o cyber bullismo</b></p>	<p><b>1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni</b></p>	<p><b>1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (2)</b></p>	<p><b>Il Consiglio di classe (per allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni)</b></p>
	<p><b>2. (In caso di episodi di bullismo e/o cyber bullismo) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, con conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (2)</b></p>	<p><b>2. Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico (4)</b></p> <p><b>3. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale/non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (5)</b></p>	<p><b>Il Consiglio di Istituto (per gli altri casi)</b></p>

## REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
<p>1. Violazione del divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi apparecchiatura di registrazione nei locali della scuola.</p> <p>a) Chiamate e ricezioni di telefonate e utilizzo della funzione SMS.</p> <p>b) Utilizzo per registrazioni vocali, foto e/o filmati (videotelefonati, fotocamere, videocamere, registratori).</p> <p>2. Violazione del divieto di utilizzo di lettori MP3 o simili nei locali della scuola</p> <p>3. Rifiuto di consegnare al docente il cellulare o altra strumentazione</p>	<p>1. Nota sul registro di classe con sequestro del cellulare e/o altro dispositivo elettronico e successivo ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio del Vice-Preside</p> <p>2. Nota sul registro di classe con sequestro del lettore MP3, o simili e successivo ritiro da parte dei genitori presso l'ufficio del Vice-Preside</p> <p>3. Nota sul registro di classe e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni (1)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni</p>	<p>1. Insegnante che ha accertato il comportamento.</p> <p>2. Insegnante che ha accertato il comportamento.</p> <p>3. Il Consiglio di classe</p>
<p>Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola comprese le pertinenze esterne</p>	<p>Nota sul registro di classe elettronico e sanzione economica di € 27,50 (3)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni</p>	<p>1. Insegnante che ha accertato il comportamento e/o preposti (per la sanzione)</p> <p>2. Consiglio di Classe (per l'allontanamento dalla comunità scolastica)</p>
<p>Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose, non accidentale e/o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni e risarcimento del danno</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni e risarcimento del danno</p>	<p>Consiglio di Classe.</p>

**Art.5**

**SANZIONI PER COMPORTAMENTI DI GRUPPO**

<b>Comportamenti sanzionabili</b>	<b>Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)</b>	<b>Sanzioni per reiterazione</b>	<b>Organi competenti a irrogarla</b>
<p><b>Azioni di disturbo del regolare andamento della scuola, in classe e/o in altri ambienti dell'istituto compreso il momento del cambio dell'ora</b></p> <p><b>Allontanamento dalla classe durante il cambio dell'ora</b></p>	<p><b>Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori</b></p>	<p><b>1.Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extra-didattiche (ivi compresi film, spettacoli teatrali, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, etc.)</b></p> <p><b>2.Sospensione dalle attività didattiche per un periodo da 2 a 6 giorni</b></p>	<p><b>1.Insegnante che ha accertato il comportamento</b></p> <p><b>2.Consiglio di classe</b></p>
<p><b>Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose, non accidentale e/o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)</b></p>	<p><b>1a.Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, spettacoli teatrali, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, etc.)</b></p> <p><b>1b.Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni</b></p> <p><b>1c.Risarcimento del danno</b></p>	<p><b>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni e risarcimento del danno.</b></p>	<p><b>Consiglio di Classe.</b></p>

**REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

<b>Comportamenti sanzionabili</b>	<b>Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)</b>	<b>Sanzioni per reiterazione</b>	<b>Organi competenti a irrogarla</b>
<b>Comportamenti o espressioni irriguardose o lesive dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della reputazione, nei confronti di tutti i Componenti della Comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula e/o durante visite e viaggi d'istruzione</b>	<b>1. Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film e spettacoli teatrali, visite aziendali, manifestazioni sportive, visite e viaggi d'istruzione, etc.)</b>	<b>1. Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, spettacoli teatrali, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, etc.)</b>	<b>Consiglio di Classe</b>
	<b>2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni</b>	<b>2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni</b>	
<b>Reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale</b>	<b>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10 (2)</b>	<b>Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico</b>	<b>Il Consiglio d'Istituto</b>

### Art.6

Per tutti i comportamenti sanzionabili degli studenti, dal più grave al meno grave, viene prevista una annotazione specifica sul registro di classe elettronico nella sezione **‘Note Disciplinari’**. Inoltre, il Coordinatore di classe avrà cura di informare il DS circa i comportamenti da sanzionare.

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia delle stesse.

Un primo livello di azione disciplinare consiste in richiami verbali o note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe elettronico.

Se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto direttamente al Dirigente Scolastico o al Vice-Preside. Per mancanze disciplinari che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità, deve comunque essere informato il DS, che provvede a dare avvio all'istruttoria e alla convocazione dell'Organo Collegiale competente. Il promotore del provvedimento disciplinare redige una relazione. Il Ds convoca l'Organo Collegiale competente, la famiglia dell'alunno e l'alunno stesso, il quale, a sua volta, è chiamato ad esporre le sue ragioni. In alternativa, lo studente può inviare una relazione scritta sull'accaduto. Il Consiglio di Classe o d'Istituto propone una sanzione disciplinare che viene comunicata per iscritto alla famiglia dell'alunno. Contro la sanzione è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 15 giorni. L'Organo di Garanzia è tenuto ad esprimersi entro 10 giorni, confermando, modificando o respingendo la sanzione.

### Art. 7

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.

**L'Organo di Garanzia (OG) è composto da 4 membri:**

- Un docente designato al suo interno dal CdI
- Uno studente designato al suo interno dal CdI
- Un genitore designato al suo interno dal CdI
- Il Dirigente Scolastico che ha la funzione di Presidente

L'Organo di Garanzia è competente per le seguenti materie:

- a) esami di ricorsi avverso le sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe;
- b) conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;
- c) conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e successive modifiche. In tal caso l'Organo di Garanzia è convocato entro un mese dalla presentazione del quesito.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.

L'esito del ricorso va comunicato in forma scritta all'interessato.

A parità di voti è decisivo il voto del presidente.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE: (ulteriore fase di impugnazione).

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dal D.P.R. 249/98, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Detto Organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o da un suo delegato, è di norma così composto:

- due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore designati nell'ambito della Comunità Scolastica Regionale;

L'Organo di Garanzia Regionale ha la funzione di esprimere un parere vincolante al Direttore Generale in sede di decisione dei reclami proposti dagli studenti della Scuola Secondaria di II grado, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, e/o dei regolamenti di istituto.

### **Art.8**

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2017-18 dopo quindici giorni dalla sua approvazione.

Il documento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, e in tal caso sarà soggetto a nuova approvazione dell' OOCC competente.

- ① Convertibile in attività a favore della Comunità Scolastica e non secondo quanto previsto dall'allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica vedere art.7).
- ② Il particolare rilievo che la valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dello studente richiede che sia adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari, e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
- ③ Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti e il loro deposito sono stabilite per legge.
- ④ L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni:
  - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
  - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- ⑤ Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto (4) e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.